



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 76 del 20.12.2011

COPIA

Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) D.lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio a favore di avv. Piero Franceschi per causa da Pitzanti Orlando.

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	A
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	P
CAU PAOLO	P	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	A	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	A	SECCI MARIA PAOLA	A
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PIZANTI, PIRAS, MELONI E CARDIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, notificato al Comune di Sestu in data 7/10/1999, promosso da Pitzanti Orlando, per ottenere l'annullamento, previa concessione della sospensione, del provvedimento n. 56 del 29/06/1999 con il quale si ordinava al ricorrente di "provvedere all'immediata demolizione dei lavori eseguiti in difformità della concessione edilizia n. 436 del 21/11/1996 ed il ripristino dello stato dei luoghi sino all'osservanza delle caratteristiche concesionate, in località Corraxi, attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto per intero al progetto assentito con il provvedimento concessorio" nonché di ogni altro presupposto o consequenziale rispetto al provvedimento impugnato";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 12/10/1999 con cui è stato conferito incarico all'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari via 33, per la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel ricorso amministrativo sopra indicato, iscritto al numero di Registro Generale n. 1261/1999;

Dato atto che con determinazione numero 740 del 15/10/1999 è stato assunto in Bilancio l'impegno di spesa di Lire 3.000.000 a favore dell'avvocato Piero Franceschi per le prime difese dell'Ente nella controversia di cui trattasi; somma liquidata al professionista nel corso dello stesso anno, a seguito di trasmissione di fattura in acconto spese e competenze n. 142/1999;

Vista la Sentenza numero numero 183/2011, depositata il 3/03/2011, con la quale si è concluso il giudizio amministrativo e con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha respinto il ricorso di Pitzanti Orlando condannando il medesimo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di Legge;

Riscontrata la fattura del 16/09/2011, registrata al n. 31372/2011, avente ad oggetto il saldo di competenze e spese relative al ricorso amministrativo in oggetto, per un importo di euro 7.875,67, al lordo di IVA, ritenuta d'acconto, e altri accessori di Legge;

Verificato che sul Capitolo 500, residui del 1999, non risulta più alcun impegno di spesa al quale potersi riferire per effettuare il pagamento richiesto dall'avvocato Franceschi;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera e), Decreto Legislativo 267/2000, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata utilità e arricchimento per l'Ente";

Preso atto che l'esito vittorioso dell'ente nella causa di cui trattasi, strettamente connesso all'attività professionale svolta dall'avvocato Piero Franceschi, costituisce un'utilità per l'Ente in ragione, innanzitutto, della conferma della piena legittimità dell'azione amministrativa contestata, ed altresì della non imputazione, a carico dell'Ente stesso, delle spese da affrontare nel caso il cui il ricorrente, essendo stata inaccolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, avesse astrattamente provveduto a proprie spese alla demolizione dei lavori difformi e al ripristino dello stato dei luoghi;

Dato atto altresì che la causa:

- è iniziata nell'anno 1999;
- il relativo valore è quantificato nello scaglione fino a euro 51.700,00;

-e che i diritti e gli onorari sono stati indicati con una media fra il minimo e il massimo tariffario previsto dalla leggi vigenti;

Considerato pertanto che il pagamento da parte dell'Ente della somma di euro 7.875,67 a favore del legale rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui alla sopraccitata norma;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, che si riporta nel verbale di seduta;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Mura Antonio, Bullita, Cau, Perra e Zanda)

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) D.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di Euro 7.875,67 a favore di avv. Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino, 37, per pagamento fattura n. 190/2011 emessa a saldo della causa Tar Sardegna iscritta al n. 1261/1999 promossa da Pitzanti Orlando;

Di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio di cui sopra si faccia fonte imputando la spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 (capitolo 516 del peg avente ad oggetto "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti e incarichi legali");

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Mura Antonio, Bullita, Cau, Perra e Zanda)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **29/12/2011** al **13/01/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/12/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 13/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.12.2011